

INCENDIO ABITAZIONE A PREMIO UNICO FINANZIATO

Contratto di Assicurazione per incendio
dell'abitazione e altri danni ai beni.

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018

Assicurazione Incendio e altri danni ai beni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Società: Vera Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Incendio Abitazione a premio unico finanziato"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva ad adesione facoltativa e a premio unico anticipato, dedicata ai clienti del Banco BPM S.p.A., che assicura l'Abitazione.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati all'Abitazione, costituente dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato da:

- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, onda sonora
- ✓ Caduta di corpi volanti;
- ✓ Fuoriuscita di fumo, gas, vapore;
- ✓ Guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio;
- ✓ Urto di veicoli stradali e natanti;
- ✓ Azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici;
- ✓ Atti vandalici o dolosi - eventi socio-politici;
- ✓ Gelo;
- ✓ Acqua condotta;
- ✓ Spese di ricerca e riparazione guasti;
- ✓ Rotture delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato;
- ✓ Ricorso terzi da incendio.

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. La somma assicurata è scelta dall'Assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed alle proprie esigenze di protezione.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi.

Non sono assicurabili le Abitazioni:

- ✗ Che non siano destinate a dimora abitativa abituale o saltuaria dell'Assicurato;
- ✗ Aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati: solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili; pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici; costruzioni in bioedilizia);
- ✗ In cattive condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ Ubicate al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ Per le quali Banco BPM S.p.A. non abbia rilasciato un mutuo o un finanziamento.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni di garanzia.

- ! Danni determinati da dolo dell'Assicurato;
- ! Danni determinati da umidità, stitilicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- ! Danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- ! Danni di furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ! Danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- ! Danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti.



Dove vale la copertura?

v Territorio Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- a) All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- b) Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- c) In caso di sinistro L'Assicurato deve:
- Fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
 - Darne avviso scritto a Banco BPM S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - Fare, nei cinque giorni successivi (relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio) dichiarazione scritta all'Autorità competente, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia a Banco BPM S.p.A.;
 - Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Impresa di Assicurazione;
 - Predispone elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dalla Compagnia o dai Periti;
 - Comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in forma unica e anticipata, tramite il contratto di finanziamento acceso dall'Assicurato presso una filiale del Banco BPM S.p.A.. Non sono previsti frazionamenti.
L'Assicurato conferisce a Banco BPM S.p.A. apposito mandato di incasso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.
La durata contrattuale minima prevista è di un anno, mentre la durata massima è di 30 anni.
La copertura cessa alla scadenza naturale del contratto indicata nel Modulo di Adesione e il contratto non prevede il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato, mediante lettera raccomandata o recandosi presso la filiale ove è stato sottoscritto il, può:

- a) Recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- b) Recedere dal contratto con preavviso di **60 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata;
- c) Recedere dal contratto in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo o finanziamento;
- d) Recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi fino al 60 esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione Incendio e altri danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Vera Assicurazioni S.p.A.

VERA Assicurazioni

Prodotto: "Incendio Abitazione a premio unico finanziato"

Data di aggiornamento: 15/12/2023 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari

La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano -Tel.: + 02 72171311- sito internet: www.veraassicurazioni.it - PEC: veraassicurazioni@legalmail.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: info@veraassicurazioni.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: sinistriauto@veraassicurazioni.it

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n° 268 del 17/11/2005) e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00151, appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A..

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 94,130 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 8,373 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 80,207 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 20,052 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 205,712 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 205,712 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (Solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,56 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.veraassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

INCENDIO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:

- ✓ Caduta di ascensori;
- ✓ Trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento sovraccarico di neve.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

INCENDIO

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	€ 100,00	€ 3.000,00 a primo rischio	-
Atti vandalici e dolosi	€ 100,00	-	Danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto; i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura provocati da: ▪ Produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'amianto; ▪ Dall'emissione di onde e campi elettromagnetici; ▪ Di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato e/o errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo.
Trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve	€ 100,00	1% del valore assicurato per i soli danni da grandine su manufatti in materia plastica e/o lastre in fibro-cemento	Danni a baracche in legno o plastica, pannelli solari, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto; enti mobili all'aperto tende esterne e installazioni consimili; arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; i danni causati da sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati o da apertura prive di protezione.
Gelo	€ 100,00	€ 1.000,00 a primo rischio assoluto	Danni a fabbricati situati a oltre 800 metri sul livello del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento.
Acqua condotta	€ 100,00	€ 25.000,00 a primo rischio assoluto	-

Spese per la ricerca, riparazione e sostituzione delle tubazioni	€ 100,00 € 150,00 se il sinistro interessa sia la garanzia acqua condotta che le spese di ricerca e riparazione del guasto	€ 2.000,00 a primo rischio assoluto	-
Rottura delle lastre di cristallo	-	€ 1.000,00 a primo rischio assoluto	Danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione.
Ricorso terzi da incendio, implosione, scoppio	-	€ 1.000.000,00	Sono esclusi i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro L'Assicurato potrà denunciare il sinistro utilizzando i seguenti canali (indicati anche sul sito www.veraassicurazioni.it alla pagina "Servizio Sinistri – Casa e Famiglia"): • chiamare il numero verde 800 549 330 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00); • notificare il sinistro accedendo dalla sua area riservata; • inviare una mail a sinistire@veraassicurazioni.it; • inviare la denuncia tramite raccomandata all'indirizzo: Vera Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano fornendo tutte le informazioni necessarie.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione.
	Gestione da parte di altre imprese Non previsto.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - Di impugnare il contratto per domandare l'annullamento dichiarando al Contraente e/o all'Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; - Di trattenere il premio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite il Contraente a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero.

Obblighi dell'impresa	Incendio: Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	- In caso di <u>anticipata estinzione</u> del mutuo o finanziamento l'Assicurato, qualora decidesse di non proseguire con la copertura assicurativa, può recedere dal contratto e l'Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non goduto corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria indicata sul Modulo di Adesione. - In caso di <u>surroga del mutuo o finanziamento</u> presso altro Istituto, il contratto su richiesta dell'Assicurato verrà estinto e l'Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non goduto corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria indicata nel Modulo di Adesione. - Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza l'Assicurato fino a 60 giorni dal pagamento può recedere dal contatto. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio non consumato. Nel caso di partite assicurate a primo rischio assoluto, il rimborso sarà relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno. - Limitatamente agli <u>atti di terrorismo e sabotaggio</u>, le parti si riservano di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento. Contestualmente al recesso, l'Impresa di Assicurazione rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Recesso del contratto di assicurazione: L'Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni, anche in caso di collocamento avvenuto interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondenza riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Non sono previste spese amministrative a carico dell'Assicurato. L'Assicurato può recarsi presso la Filiale della Contraente ove è stato sottoscritto il contratto. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Vera Assicurazioni S.p.A. - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano. Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto all'Assicurato, senza alcun onere a carico di quest'ultimo. Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ai 30 giorni ed entro 60 giorni dalla data di Decorrenza, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto all'Assicurato al netto delle imposte versate dalla Compagnia.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto, in forma collettiva ad adesione facoltativa, è destinato a clienti che abbiano stipulato un mutuo presso Banco BPM per l'acquisto di un immobile destinato a civile abitazione e che vogliono tutelarne in caso di danni da incendio o altri eventi naturali (nel rispetto dei limiti assuntivi descritti nell'informativa precontrattuale).



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione, in misura media, a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari al 55,05% del premio imponibile unico versato (al netto delle imposte). A titolo esemplificativo per un contratto che prevede un premio unico pari a € 1.000,00 al netto delle imposte, il costo complessivo a carico dell'Assicurato è pari a € 550,50.

La quota parte percepita dall'Intermediario è pari al 90,83% degli stessi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: <i>Vera Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente</i> Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano - indirizzo mail: reclami@veraassicurazioni.it . La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARBITRATO: Incendio In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INCENDIO ABITAZIONE A PREMIO UNICO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

GLOSSARIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa	7
Art. 2 Criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa	7
Art. 3 Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio	7
Art. 4 Durata del contratto - Cessazione delle coperture	7
Art. 5 Diritto di recesso - Estinzione anticipata - Surroga	7
Art. 5.1 Recesso dal contratto di assicurazione	7
Art. 5.2 Recesso nel corso della durata contrattuale	7
Art. 5.3 Estinzione anticipata - surroga	8
Art. 6 Durata e proroga della Convenzione	8
Art. 7 Recesso in caso di sinistro	8
Art. 8 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio	8
Art. 9 Determinazione del premio	9
Art. 10 Documentazione da consegnare all'Assicurato	9
Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 12 Altre assicurazioni	9
Art. 13 Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 14 Aggravamento del rischio	9
Art. 15 Diminuzione del rischio	9
Art. 16 Oneri fiscali	10
Art. 17 Rinvio alle norme di legge	10
Art. 17.1 Misure restrittive – Sanctions Clause	10
Art. 18 Conflitto di interessi	10
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO	10
Capitolo 1 Cosa è assicurato	10
Art. 1.1 Oggetto dell'Assicurazione	10
Art. 1.2 Aumento dell'indennizzo	11
Art. 1.3 Ricorso terzi da incendio, implosione, scoppio	11
Art. 1.4 Colpa grave	11
Art. 1.5 Buona fede	11
Capitolo 2 Cosa non è assicurato e limiti di copertura	12
Art. 1.6 Esclusioni	12
Art. 1.7 Limitazioni di copertura	12
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
Art. 2.1 Obblighi in caso di sinistro	13
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori	13
Art. 2.3 Procedura per la valutazione del danno	14

Art. 2.4	Mandato dei Periti	14
Art. 2.5	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	14
Art. 2.6	Esagerazione dolosa del danno	14
Art. 2.7	Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 2.8	Limite massimo dell'indennizzo	15
Art. 2.9	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	15
Art. 2.10	Anticipo indennizzi	15

GLOSSARIO

Ai termini che seguono, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e ad ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), escluso solo il valore dell'area (terreno):

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrato;
- impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione;
- tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.);
- affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico;
- recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli;
- le pertinenze (quali cantine, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione.
- parti in comune del Fabbricato in condominio, per la sola parte pro-quota dell'assicurato.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione ovvero i Clienti del Contraente che hanno aderito, in via facoltativa, alla presente polizza Convenzione Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e pagamento del premio.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Banco BPM S.p.A. con Sede legale in Piazza Meda 4, 20121 Milano, che ha sottoscritto la polizza Convenzione Collettiva.

Contratto (assicurativo)

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche polizza).

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Comunicazioni (alla Società)

Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata a.r., all'indirizzo Vera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Danno materiale e diretto

Danno inerente la materialità della cosa assicurata, che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno indiretto

Danno non inerente la materialità della cosa assicurata.

Danno indennizzabile

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

Decorrenza

Momento a partire dal quale il contratto diviene efficace.

Dimora abituale

L'Abitazione della quale l'Assicurato e i suoi familiari, o l'inquilino se l'abitazione è data in affitto, dimorano

in modo continuativo per la maggior parte dell'anno e che costituisce il loro domicilio principale.

Dimora saltuaria

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente per la maggior parte dell'anno.

Dipendenze

Locali, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione dell'Abitazione assicurata quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, solai, box, vani tecnici e altri locali ad uso esclusivo dell'Assicurato, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile che ospita l'Abitazione assicurata escluso solo il valore dell'area, in buone condizioni di statica e manutenzione.

Tipologia di fabbricato:

- Costruzione di uso comune: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
Saranno comunque tollerati:
 - solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
 - pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici.
- Costruzione in bioedilizia: costruzione edile in cui coesistono le seguenti caratteristiche costruttive:
 - struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito;
 - costruzione certificata almeno Rei 90 (o altra equivalente certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi) rilasciata dalla casa costruttrice;
 - struttura posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Fissi ed infissi

Porte, finestre, ante e telai, il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie.

Franchigia

La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario

Il Banco BPM S.p.A., Contraente della Convenzione che distribuisce il presente prodotto nella modalità e nei limiti indicati sul sito www.bancobpm spa.com.

IVASS ex ISVAP

Indica l'organo preposto alla sorveglianza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Massimale

La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Polizza o contratto

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Primo rischio assoluto (assicurazione A)

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rischio

La possibilità che si verifichi un sinistro.

Sabotaggio

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Scoperto

La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

Scoppio/Implosione

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Serramento

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Società'

Vera Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Strutture portanti verticali

Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano, il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Questa polizza collettiva ad adesione facoltativa e a premio unico anticipato, dedicata ai clienti del Banco BPM S.p.A., assicura dai danni materiali e diretti all'Abitazione.

Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa

La presente Polizza Incendio Abitazione a premio unico finanziato assicura - per i rischi derivanti da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e garanzie accessorie - le abitazioni destinate a dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato, ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2 Criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa

Rientrano nella Polizza

- le Abitazioni - aventi le caratteristiche riportate all'art. 1) - Oggetto della copertura assicurativa, tipologia costruttiva di uso comune o in bioedilizia, per i quali il Contraente abbia rilasciato un mutuo o un finanziamento;
- i clienti del Contraente che abbiano deciso di aderire, in via facoltativa, alla Convenzione sottoscrivendo il "Modulo di Adesione".

Art. 3 Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio

Le garanzie decorreranno nei confronti di ogni Assicurato dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, che avviene in forma unica e anticipata per tutta la durata del finanziamento, da parte dell'Assicurato stesso, presso una Filiale del Contraente. La durata contrattuale minima prevista è di anni 1 (uno) mentre la durata massima è di anni 30 (trenta). Una copia del "Modulo di Adesione", debitamente sottoscritta dall'Assicurato, dovrà essere inoltrata dal Contraente alla Società.

Art. 4 Durata del contratto - Cessazione delle coperture

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 3 - la polizza non prevede il tacito rinnovo, pertanto, le garanzie cesseranno alla scadenza naturale del contratto indicata sul "Modulo di Adesione".

Art. 5 Diritto di recesso - Estinzione anticipata - Surroga

- 5.1 Recesso dal contratto di assicurazione

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione **entro 60 giorni** dalla Data di decorrenza dello stesso, anche in caso di collocamento avvenuto interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, recandosi presso la Filiale della Contraente ove è stato sottoscritto il Contratto. In alternativa potrà inviare alla Società una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Vera Assicurazioni S.p.A.- Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Nel caso di recesso esercitato **entro 30 giorni** dalla data di Decorrenza, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto all'Assicurato, **senza alcun onere a carico di quest'ultimo**.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ai 30 giorni ed **entro 60 giorni** dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto all'Assicurato **al netto delle imposte versate dalla Compagnia**.

Qualora il premio sia stato finanziato, la Compagnia procederà al rimborso del premio all'Assicurato. In alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato, effettuata al momento del recesso, il premio sarà utilizzato per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento e la relativa rata.

- 5.2 Recesso nel corso della durata contrattuale

L'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno **60 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

L'Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la Filiale della Contraente, oppure inviando direttamente alla Società comunicazione a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Vera Assicurazioni S.p.A. - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

- 5.3 Estinzione anticipata - surroga

In caso di estinzione anticipata del mutuo o finanziamento la Società restituirà all'Assicurato il rateo del premio imponibile pagato e non goduto corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria indicata sul Modulo di Adesione. In alternativa, è data facoltà all'Assicurato di richiedere il mantenimento delle garanzie in corso e, in tale ipotesi, le coperture saranno prestate invariate fino alla scadenza naturale del contratto indicata sul Modulo di Adesione.

In caso di surroga del mutuo o finanziamento presso altro Istituto, nel caso non ricorra più quanto previsto dall'art. 2 - Criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa, l'Assicurato può recedere dal Contratto. La Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non goduto corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria indicata sul Modulo di Adesione.

Per i casi menzionati ai punti 5.2 e 5.3, il rimborso si determina applicando la seguente formula:

$$R = ([P / 1,2225] / N) \times K$$

dove

R = rimborso

P = Premio Lordo Imposte

1,2225 = (1+ Imposte sul Premio Lordo)

N = durata originaria del finanziamento espressa in

giorni K = durata residua del finanziamento

espressa in giorni

Tale importo verrà corrisposto all'Assicurato dalla Società, congiuntamente al Contraente e per il tramite dello stesso.

Per una maggiore comprensione si riporta un'esemplificazione numerica del meccanismo di calcolo:

Decorrenza delle coperture assicurative: 01/10/2019

Scadenza delle coperture assicurative:

01/10/2034 Durata in anni: 15

Data Estinzione Anticipata: 20/11/2022

N: 5.479

K: 1.146

P (Premio Unico Lordo di Imposte): 1.815 €

Imposte: 330,34 €

Premio imponibile: 1.484,66 €

Importo da rimborsare: 1.174,13 €

Art. 6 Durata e proroga della Polizza Convenzione

La Polizza Convenzione ha durata di anni UNO e decorre dalle ore 24:00 del 25/05/2016 con scadenza alle ore 24:00 del 25/05/2017.

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione è prorogata per anno e così successivamente.

In caso di recesso dalla Polizza Convenzione l'efficacia della garanzia, nei confronti di ogni singolo Assicurato, permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza attinente una singola "Adesione" e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato e la Società, previa comunicazione al Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società, dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio non goduto; resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 8 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto dall' Art. 5 Diritto di recesso - Estinzione anticipata – Surroga, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%° (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

Art. 9 Determinazione del premio

Il premio di ogni singola "Adesione" varia in base alla somma assicurata prescelta e alla tipologia costruttiva di Abitazione.

Art. 10 Documentazione da consegnare all'Assicurato

Il Contraente, in occasione della sottoscrizione di ogni nuova Adesione e sotto la sua responsabilità, provvederà a consegnare all'Assicurato il Set informativo, composto dalle Condizioni Contrattuali, comprensive di Glossario, dal Dip, dal Dip Aggiuntivo e dal Modulo di Adesione.

Il Contraente terrà indenne e manlevata la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che Le dovesse derivare dal loro mancato rispetto di quanto sopra.

Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- Di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente e/o all'Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
- Di trattenere il premio.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite il Contraente a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero.

Art. 12 Altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile l'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio

L'esistenza di altre assicurazioni deve tuttavia essere comunicata dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 13 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 15 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, ma rinuncia al

relativo diritto di recesso.

Art. 16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17.1 Misure restrittive – Sanctions Clause

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 18 Conflitto di interessi

La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet.

La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO

CAPITOLO 1 – COSA È ASSICURATO

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti all'Abitazione assicurata causati da:

- 1) **Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica.**
- 2) **Caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti.
- 3) **Fumo, gas**, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento, oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi.
- 4) **Guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate.
- 5) **Caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televise, compresi i danni subiti dai medesimi.
- 6) **Urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato.
- 7) **Azioni di correnti**, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati ad impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici, di pertinenza dell'Abitazione assicurata, purché fissi e stabilmente installati, fino alla concorrenza di **€ 3.000,00 a primo rischio assoluto** per sinistro e anno assicurativo. **Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.**
- 8) **Atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 100,00.
- 9) **Trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve**, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi, compresi i danni da bagnamento, da essi direttamente arrecati, all'interno dell'Abitazione.
I danni da grandine, limitatamente a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento, sono indennizzabili fino alla concorrenza dell'1% (procento) del valore assicurato per l'Abitazione.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 100,00.
- 10) **Gelo**, che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'abitazione assicurata fino alla concorrenza di **€ 1.000,00 a primo rischio assoluto** per sinistro e anno assicurativo; franchigia per ogni sinistro **€ 100,00.**
- 11) **Acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o

guasto di impianti idrici, igienici, tecnici di condizionamento e riscaldamento installati nell'Abitazione assicurata o comunque posti al servizio della stessa, fino alla concorrenza **di € 25.000,00** a primo rischio assoluto per sinistro e anno assicurativo. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00.**

Sono, inoltre, comprese:

le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell'Abitazione assicurata, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad € 2.000,00 a primo rischio assoluto per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione del guasto, verrà applicata **un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro.**

- 12) Rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte dell'Abitazione nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza **di € 1.000,00** a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.2 Aumento dell'indennizzo

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo **aggiuntivo sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto per:**

- a) Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;
- b) Mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
- c) Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- d) Oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.

Art. 1.3 Ricorso terzi da Incendio, esplosione, scoppio

La Società, **sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per annualità assicurativa tiene indenne** l'assicurato delle somme per capitale, interessi, spese, che è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a seguito di incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo **con esclusione di ogni altra garanzia prestata.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. **Se tale copertura è prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo in eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, in sede stragiudiziale, senza il preventivo consenso della Società.

Art. 1.4 Colpa grave

A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 1.5 Buona fede

A parziale deroga dell'art. 11 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

CAPITOLO 2 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA**Art. 1.6 Esclusioni**

Sono escluse dall'assicurazione le Abitazioni:

- a) che non siano destinate a dimora abitativa abituale o saltuaria dell'Assicurato;
- b) aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati: solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili; pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici; in bioedilizia);
- c) in cattive condizioni di statica e manutenzione;
- d) ubicate al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- e) per le quali Banco BPM S.p.A. non abbia rilasciato un mutuo o un finanziamento.

Art. 1.7 Limitazioni di copertura

L'assicurazione prevede i seguenti limiti di copertura:

- a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) i danni da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo;
- f) i danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- h) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 8) - Atti vandalici e dolosi, etc.:
 - i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
 - i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
 - i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura provocati da:
 - o produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'amianto;
 - o dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
 - o di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato e/o errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo;
- i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 9) - Trombe, tempeste, bufere, etc. - i danni causati a:
 - baracche in legno o plastica, pannelli solari, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto;
 - enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;
 - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
 - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - i danni causati da: sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- j) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 10) - gelo - i danni causati dal gelo a fabbricati situati a oltre 800 metri sul livello del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento;
- k) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 12) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;

- l) limitatamente alla garanzia prevista dall'art. 1.3 - Ricorso terzi da Incendio, esplosione, scoppio - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne. Non sono considerati terzi e pertanto non possono essere risarciti l'assicurato, il proprio coniuge, i propri discendenti e ascendenti e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, qualsiasi altro parente o affine.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 2.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare i seguenti canali (indicati anche sul sito www.veraassicurazioni.it alla pagina "Servizio Sinistri – Casa e Famiglia"):
 - chiamare il numero verde 800 549 330 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00);
 - notificare il sinistro accedendo dalla sua area riservata;
 - inviare una mail a sinistire@veraassicurazioni.it;
 - inviare la denuncia tramite raccomandata all'indirizzo: Vera Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

fornendo tutte le informazioni necessarie.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) fare - nei cinque giorni successivi - relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo di accadimento, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- d) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare, dal Lunedì al Venerdì, il numero verde 800 549 330 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30.

Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Tuttavia la Società che ha pagato conserva il diritto di regresso nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 2.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

In caso di disaccordo l'Assicurato può chiedere che la controversia venga risolta da un collegio arbitrale o rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui i due Periti, nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato, devono nominarne un terzo e in caso di disaccordo

demandare la nomina al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 2.4 Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 2.1;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 2.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo il fabbricato assicurato;
5. stimare il valore dell'Abitazione al momento del sinistro;
6. stimare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concordati dai Periti oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 2.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte dell'Abitazione assicurata e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. In caso di integrale ricostruzione a nuovo dell'Abitazione, è escluso il valore dell'area.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione dell'Abitazione nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al "momento del sinistro" come stabilito dall'art. 2.4 punto 5.

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 2.6 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione

mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.7 Termini per il pagamento dell'indennizzo

La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

Se l'Assicurato è un'impresa che potrebbe essere soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- L'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 2.8 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui all'art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo.

Art. 2.9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato.

Art. 2.10 Anticipo indennizzi

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

